

XIV legislatura

**Schema di decreto legislativo recante  
ulteriori norme in materia di  
modernizzazione del settore pesca e  
dell'acquacoltura e per il  
potenziamento della vigilanza e del  
controllo della pesca marittima  
(Atto del Governo n. 456)**

Aprile 2005  
n. 143

## INDICE

|  |        |
|--|--------|
| <b>Premessa</b> .....  | pag. 1 |
| <b>Articolo 1</b> (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004) .....  | pag. 1 |
| <b>Articolo 2</b> (Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura) ..... | pag. 2 |
| <b>Articolo 3</b> (Sostegno alla filiera ittica) .....                                       | pag. 4 |
| <b>Articolo 4</b> (Istituzione del reparto pesca marittima) .....                            | pag. 6 |

## **Premessa**

Lo schema di decreto in esame è emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge delega 7 marzo 2003, n. 38. Si rammenta che la legge citata prevede espressamente che l'attuazione delle norme ivi contenute (tra cui il riordino Fondo solidarietà nazionale della pesca, art. 1, lett. z)) debba avvenire senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n.154 del 2004)*

Con l'articolo si provvede alla sostituzione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernenti la destinazione delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA).

Agli interventi già previsti dal fondo, in materia di finanziamento delle misure (all'occorrenza anche assicurative) atte a prevenire i danni alla produzione ed alle strutture del settore ittico - a ragione di cause naturali o atmosferiche - ed a quelli *ex post*, in favore degli eredi di marittimi deceduti (misure, rispettivamente, confermate ai commi 1 e 2, lettera b, del nuovo testo) oppure tese ad interventi compensativi conseguenti a danni a strutture o produzioni inseriti nel programma assicurativo annuale, si aggiunge ora l'espressa previsione di una aliquota di risorse destinate alla stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici (comma 2, lettera a)).

Al comma 3 è previsto che la dotazione del fondo sia conseguentemente stabilita dal Programma nazionale, nel cui ambito vengono ripartite le relative risorse, sempre considerando quanto previsto dal programma assicurativo annuale.

La RT, nel premettere che il provvedimento si limita a predisporre le condizioni tecnico-normative indispensabili ad agevolare il ricorso ai nuovi strumenti assicurativi, afferma che da esso non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, l'articolo in questione si limiterebbe a definire le sole nuove procedure del fondo di solidarietà degli operatori del settore ittico, pur sempre nei limiti delle risorse indicate nel Piano triennale della pesca (ciò valendo anche per l'articolo 2).

*Al riguardo, pur in presenza a legislazione vigente di un limite di spesa, non vi è nulla da osservare per quanto di stretta competenza. Sarebbero comunque utili elementi idonei a permettere una valutazione circa la congruità delle risorse già oggi destinate alla finalità di erogare contributi su premi assicurativi, indicate dalla modifica normativa tra le finalità proprie (e non più solo eventuali) del fondo<sup>1</sup>.*

## **Articolo 2**

*(Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura)*

L'articolo inserisce l'articolo 14-*bis* al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, ad integrazione e completamento della modifica apportata con l'articolo 1 all'articolo 14 del medesimo decreto.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il bilancio dello Stato 2005 reca uno stanziamento in corrispondenza alla U.p.B. 2.1.2.7 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (cap. 1476) pari a 2,6 mln di euro circa.

Il testo prevede, al comma 1, che, ai fini dell'articolo 14 del citato decreto legislativo - nel testo novellato - lo Stato conceda contributi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura da destinarsi a premi assicurativi, nei limiti dell'80 per cento del loro costo, da sostenersi però per soli contratti che prevedano il risarcimento dei danni, fino ad un massimo del 30 per cento della produzione.

Il comma 2 stabilisce che, nel caso i contratti assicurativi di cui trattasi coprano anche perdite "altre" rispetto a quelle dovute a calamità naturali, il concorso erariale non possa invece eccedere la misura del 50 per cento del premio.

Il comma 3 stabilisce che, ai fini dell'accesso ai benefici, la polizza assicurativa sia sempre volontaria e che non possa avvenire in forma individuale o collettiva, eccezion fatta per le imprese costituite in forma societaria e per le associazioni nazionali, le cooperative ed i consorzi di pesca.

Il comma 5 riserva la definizione puntuale dei criteri di concessione dei contributi al Programma assicurativo annuale della pesca - qui da correlarsi a fattori quali l'importanza socio economica della produzioni ed il numero degli assicurati rispettandosi, in ogni caso, i limiti degli stanziamenti già iscritti in bilancio - rinviando al comma 7 la puntuale enumerazione dei parametri da adottarsi nel computo del contributo pubblico sui premi assicurativi.

*Anche per tale articolo varrebbe la premessa che la RT indica per l'articolo 1, secondo cui il provvedimento, limitandosi a predisporre le condizioni tecnico-normative indispensabili ad agevolare il ricorso ai nuovi strumenti assicurativi da parte degli operatori della pesca, non produrrebbe alcun nuovo onere per la finanza pubblica.*

*In particolare, all'articolo in questione sarebbe rinviato il completamento delle nuove procedure valide per l'accesso ai benefici del fondo di solidarietà degli operatori del settore*

*ittico, la cui entità rimarrebbe pertanto nei limiti delle risorse indicate nel Piano triennale della pesca.*

*In proposito, trattandosi delle disposizioni attuative dell'articolo 1 in materia di contributi alla stipula di contratti assicurativi, si rinvia alle osservazioni ivi riportate.*

### **Articolo 3**

*(Sostegno alla filiera ittica)*

Al comma 1 si prevede l'estensione dei contratti di filiera di cui al all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) anche alle imprese della filiera ittica.

A tal fine, al comma 3 è espressamente previsto che l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 sia da intendersi esteso anche alle imprese di acquacoltura, da equipararsi pertanto all'imprenditore operante nel settore ittico.

Il comma 4 provvede espressamente ad estendere il regime di aiuti disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 anche alle imprese ittiche.

La RT afferma che l'estensione al settore ittico dei benefici previsti dal citato articolo per i contratti di filiera risulterebbe neutrale sotto il profilo finanziario, scontandosi sempre nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

La neutralità finanziaria, in particolare, si evincerebbe dalla norma contenuta al comma 3 dell'articolo, che assimila l'attività di pesca a quella agricola ai fini dell'accesso ai benefici di cui trattasi, trattandosi di mera

qualificazione soggettiva ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

*Per i profili di interesse inerenti il comma 1, pur trattandosi ancora di limite massimo di spesa, occorre nondimeno considerare che l'agevolazione, nei termini previsti dall'attuale normativa rinvia, nella definizione dei contratti di filiera, al mero "sistema agricolo e agroalimentare" (art. 66, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289), senza considerare l'eventualità dell'inclusione degli operatori appartenenti a settori affini o assimilabili a quello agricolo<sup>2</sup>.*

*In proposito, occorrerebbe pertanto acquisire rassicurazioni dal Governo circa l'eventualità che l'inclusione dei detti operatori nell'ambito dei beneficiari non costituisca, in qualche misura, un fattore di incremento dell'ammontare dei contributi (nel numero come nell'ammontare unitario per singolo contratto di filiera) da concedere agli operatori coinvolti. In ordine ai criteri di concessione dei contributi, dal combinato disposto degli articoli 4 e 9 del D.M. 1 agosto 2003 non sembrano emergere elementi circa la modulabilità dell'ammontare dei finanziamenti, per cui l'assicurazione del rispetto del limite massimo di spesa verrebbe, con ogni probabilità, assicurata dalle limitazioni poste al numero dei contratti di filiera ammessi ai benefici. A tale fine, per valutare la congruità delle risorse già stanziata anche rispetto alla disposta estensione dell'agevolazione ad altri operatori sarebbe utile l'acquisizione di una stima dei contratti di filiera che si intende agevolare, in aggiunta a chiarimenti circa l'effettiva entità delle risorse disponibili<sup>3</sup>.*

*In termini analoghi si segnala la disposizione di cui al comma 4, laddove occorre premettere che le modalità attuative delle agevolazioni a favore delle imprese agricole previste dal comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - e tese a facilitarne*

---

<sup>2</sup> In tal senso anche l'articolo 3 del D.M. 1 agosto 2003 recante "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera".

<sup>3</sup> Ciò anche considerando che il bilancio dello Stato 2005, in corrispondenza al capitolo 7640 dello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, indica una sola dotazione in conto residui pari a 1 milione di euro.

*l'accesso al mercato dei capitali - prevedono interventi di natura sia diretta che indiretta nel capitale delle sole imprese del settore<sup>4</sup>.*

*Pur in presenza di limiti di spesa, appare utile acquisire elementi da parte del Governo al fine di valutare fondatamente la congruità delle risorse rispetto alle finalità aggiuntive stabilite dalla norma, oltre ad avere chiarimenti circa l'effettiva entità delle risorse disponibili<sup>5</sup>.*

## **Articolo 4**

*(Istituzione del reparto pesca marittima)*

Il comma 1, a fini di vigilanza sull'attività di pesca ed acquacoltura e delle relative filiere, provvede ad istituire presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il reparto pesca marittima del Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il comma 2 prevede una espressa clausola di invarianza d'oneri per il bilancio dello Stato.

La RT, nell'affermare la necessità di una struttura di raccordo per le comunicazioni con l'agenzia comunitaria, si limita a richiamare la clausola di invarianza d'oneri riportata al comma 2.

*Per i profili di interesse, occorre anzitutto rilevare che, a meno della contestuale soppressione di unità organizzative corrispondenti nell'attuale dotazione organica (accompagnate, peraltro, dalla eliminazione o dall'accorpamento delle rispettive funzioni), l'istituzione di un nuovo reparto del Corpo delle capitanerie dei porto sembra suscettibile di*

---

<sup>4</sup> In proposito, cfr. gli articoli 1 e 2 del D.M. 22 giugno 2004, n.182.

<sup>5</sup> Se la norma istitutiva degli interventi stanziava, basandosi sulla considerazione delle sole imprese agricole per il triennio 2003-2005, un importo di soli 5 milioni di euro annui, dalla ricognizione del bilancio di previsione 2005 emerge invece una dotazione per il 2005 pari a 55 milioni di euro (cap. 7642 della rubrica del Ministero delle Politiche Agricole).

*determinare in sé un fabbisogno d'organico aggiuntivo, i cui oneri (da stimarsi a regime) dovrebbero essere puntualmente quantificati, al pari di quelli da sostenersi per il suo funzionamento.*

*Pertanto, sotto un profilo contabile, non appare congrua la clausola di invarianza, allorché essa sia applicata alla previsione di nuove attività i cui oneri aggiuntivi si presentano, peraltro, in buona parte non modulabili.*